

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3857**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori SCIVOLETTO, BESOSTRI e GUERZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1999

---

Norme in materia di esercizio di funzioni in forma associata  
da parte dei comuni e abolizione dell’ente provincia

---

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto l'ente provincia, oltre ad essere di origine molto più recente dell'ente comune, rappresenta anche una mera creazione del legislatore: mentre infatti il comune ha le sue origini nel riconoscimento di realtà già esistenti, la provincia è frutto dello Stato moderno.

La nascita «artificiale» della provincia ha trovato la sua ragione d'essere nell'interesse dello Stato centrale a dar vita ad un organismo intermedio tra lo Stato ed il Comune, organismo che doveva funzionare, in parte, come ente autarchico ed, in parte, come organo decentrato dello Stato. A tal fine furono individuate le città di maggiore importanza per attribuire loro lo *status* di «capoluogo di provincia».

L'esistenza della provincia come ente intermedio è stata, e non da oggi, più volte contestata: l'inadeguatezza delle dimensioni territoriali ed il fatto di essere stata creata non per corrispondere a preesistenti esigenze di gruppi sociali insediati nel territorio, ma, esclusivamente nell'interesse dello Stato centrale, sono stati per molto tempo i motivi principali per giustificare il ruolo scarsamente rilevante da sempre assegnato.

La soppressione della provincia è stata auspicata fin dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana: parte della dottrina giuridica sperava che l'introduzione delle regioni fosse l'occasione per sopprimere le preesistenti Amministrazioni provinciali divenute ormai superflue.

La proposta di abolire la provincia è tornata d'attualità più volte nel corso della storia repubblicana: soprattutto in seguito all'entrata in funzione delle regioni (negli anni '70), si sono affermati indirizzi politico-legislativi, nonché correnti di pensiero, cosiddetti panregionalistici. L'assorbimento

da parte delle regioni di quelle funzioni tradizionalmente di competenza delle Province ribadì, così, ulteriormente l'inutilità dell'ente intermedio.

Più recentemente la legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) ha rappresentato un serio tentativo di adeguare l'ordinamento comunale e provinciale ai principi costituzionali sulle autonomie locali. La spinta innovativa di questa legge non ha però prodotto i risultati sperati.

Un'ultima considerazione: il forte astensionismo che ha caratterizzato le ultime elezioni provinciali del 22 novembre 1998 ha riproposto, in termini di attualità, la questione relativa alla utilità, o meglio alla inutilità, di questi enti locali.

Non resta che prendere atto del fatto che l'ente provincia, nonostante le più recenti innovazioni legislative, è un ente considerato e vissuto dai cittadini, fondamentalmente, come ente lontano e perfino superfluo.

Alla luce di quanto detto il presente disegno di legge propone importantissime novità:

a) l'introduzione nella Costituzione della possibilità che i comuni svolgano in forma associata e quindi a livello sovracomunale le funzioni già di competenza delle province;

b) la previsione che queste forme associative siano definite dalle Regioni con legge regionale.

Come ben si intuisce lo svolgimento in forma associata da parte dei comuni delle funzioni a livello sovracomunale e cioè per un ambito territoriale più vasto e per bacini di utenza più ampi di quelli del singolo comune, la definizione di queste forme associative con legge regionale, il riconoscimento e l'elevazione a livello costituzionale delle

suddette forme, comportano che le province perdano completamente la loro ragion d'essere. Il presente disegno di legge pertanto, all'articolo 1, comma 2, ne stabilisce la sop-

pressione a far data, in ciascuna regione, dall'entrata in vigore delle leggi regionali. Seguono all'articolo 2 le conseguenti disposizioni modificative o abrogative.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 133-bis. - Con legge regionale sono disciplinate forme associative tra i comuni per l'esercizio di funzioni di competenza sovracomunale».

2. L'ente Provincia, ad eccezione delle provincie autonome di Trento e Bolzano, è soppresso a far data, in ciascuna regione, dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1.

**Art. 2.**

1. Al titolo V della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Le Regioni e i Comuni»;

b) all'articolo 114, la parola «, Provincie» è soppressa;

c) all'articolo 118, primo e terzo comma, le parole «alle Provincie» sono soppresse;

d) all'articolo 119, primo comma, le parole «, delle Provincie» sono soppresse;

e) agli articoli 128 e 129, primo comma, le parole «Le Provincie e» sono soppresse;

f) all'articolo 129, il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 130, primo comma, le parole «delle Provincie,» sono soppresse;

h) all'articolo 132, secondo comma, le parole «Provincie e Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni»;

i) all'articolo 133, il primo comma è abrogato.